

## **STATUTO**

### **“FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO-ONLUS”**

#### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE – PATRIMONIO**

E' costituita dalla Diocesi di Vittorio Veneto (*in seguito anche Ente fondatore*), la “**FONDAZIONE CARITAS VITTORIO VENETO – ONLUS**” (*di seguito anche Fondazione*) con sede in Vittorio Veneto, Via Malanotti, n. 11.

La Fondazione è persona giuridica pubblica dell'ordinamento canonico.

Ai fini della qualificazione della Fondazione nell'ambito della legislazione italiana e ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali, la Fondazione è **ONLUS** di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 9, d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di Euro \*\*\*, che la Diocesi di Vittorio Veneto versa alla stessa mediante assegno circolare n. *etc.*

Esso può essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

#### **ARTICOLO 2 - SCOPI – REALIZZAZIONI**

La Fondazione ha scopi di religione e di culto, nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa diocesana di Vittorio Veneto. Per la realizzazione dei quali essa si propone di:

- promuovere la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica;
- sostenere e gestire, a seconda delle esigenze, iniziative e servizi di carattere caritativo-assistenziale;
- realizzare iniziative di promozione umana, sociale, tecnica e sanitaria in collaborazione con i paesi in via di sviluppo;
- svolgere in modo occasionale, attività commerciali e ogni altra attività strumentale rispetto agli scopi predetti.

Per sostenere le attività suddette la Fondazione può ricevere e disporre:

- delle erogazioni liberali, dei contributi pubblici e privati ad essa versati;
- dei redditi del patrimonio;
- delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo;
- delle somme derivanti da alienazioni e in genere dalla gestione del patrimonio disponibile per delibera del Consiglio di amministrazione;
- degli eventuali proventi di attività commerciali svolte in modo occasionale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo e ad esse non direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 3 - ORGANI**

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

I rappresentanti e i componenti degli organi della Fondazione sono nominati dall'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere confermati per un secondo quinquennio.

Il Presidente può essere confermato anche ulteriormente.

Tutti decadono dalla carica per dimissioni, revoca o in caso di morte.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, gli organi della fondazione sono integrati dall'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano, che provvederà alla nomina dei nuovi componenti nel termine di tre mesi dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica.

#### **ARTICOLO 4 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della stessa;
- assume nei casi di urgenza – quando non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione – i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il più breve termine possibile;
  - riferisce periodicamente all'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano o a suo delegato, sull'andamento della stessa Fondazione anche per singoli affari o categorie di affari.
- rilascia su delega del Consiglio di amministrazione, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione composto da cinque membri che svolgono la loro attività gratuitamente.

Particolarmente le funzioni del Consiglio sono:

- individuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predisponendone ed eseguendone i programmi;
- approvare il Bilancio e la relazione sulle singole attività;
- deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti;
- amministrare il Patrimonio della Fondazione e destinarne i redditi al raggiungimento dello scopo.

Il Consiglio può inoltre:

- delegare parte delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri;
- nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti;

- avvalersi di Consulenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Gli atti di straordinaria amministrazione, per la validità dei quali non è sufficiente la delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, ma è necessaria anche la licenza dell'Ordinario diocesano, ovvero della Santa Sede (se richiesta dalla normativa canonica), sono quelli indicati dal Decreto dell'Ordinario diocesano del 7 gennaio 2008, Prot. n. 5.3/2008. In deroga poi a quanto in esso stabilito relativamente ai nn. 1. 2. 3. 4. 8. 13., sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti il cui valore è pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere designato di volta in volta dal Presidente.

## **ARTICOLO 6 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri incaricati dall'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano, il quale indica fra di essi il Presidente. Svolgono il proprio incarico gratuitamente.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione su invito del Presidente della medesima.

Per l'assolvimento del loro mandato, i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

I compiti principali del Collegio sono:

- controllare il Bilancio di esercizio della Fondazione;
- predisporre la relazione ai Bilanci;
- riferire sugli esiti delle attività di controllo all'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano o di suo delegato, al Presidente e al Consiglio di amministrazione della Fondazione.

## **ARTICOLO 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'Esercizio finanziario della fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente della Fondazione provvede di persona o tramite suo incaricato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio così predisposto è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti affinché entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla chiusura dell'esercizio, esprima il parere.

Il Bilancio e il parere sono trasmessi senza ritardo al Consiglio di amministrazione affinché sia approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## **ARTICOLO 8 - ESTINZIONE**

La Fondazione si estingue per volontà dell'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano.

Il Vescovo diocesano nomina il Liquidatore e determina i poteri e la durata dell'incarico. Al termine, il Liquidatore rende il conto della gestione.

#### **ARTICOLO 9 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Lo statuto è modificato dall'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano.

A tal fine, ciascun componente del Consiglio di amministrazione può rivolgere motivata richiesta.

#### **ARTICOLO 10 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e della Legislazione italiana.